

STATUTO

della

**"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NICOLA CASSETTA - ENTE
DEL TERZO SETTORE".**

*** * ***

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione di promozione sociale denominata
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NICOLA CASSETTA - ENTE DEL
TERZO SETTORE" (d'ora in poi "Associazione").

L'Associazione si ispira ai principi del Terzo Settore e ri-
sponde allo schema giuridico della associazione di promozione
sociale, nell'ambito del relativo modello organizzativo disci-
plinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
Settore).

L'Associazione potrà indicare la suddetta denominazione negli
atti e nella corrispondenza una volta ottenuta l'iscrizione
nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore.

L'Associazione ha sede nel Comune di Genzano di Lucania (PZ)
all'indirizzo determinato con delibera dell'organo amministra-
tivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo
comune non comporta modifica statutaria ma il solo obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.

	L'organo amministrativo ha facoltà, altresì, di istituire e di	
	sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali ed uni-	
	tà operative locali.	
	ARTICOLO 2	
	SCOPI ED ATTIVITÀ	
	L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solida-	
	rietà e pluralismo, si ispira al fine di perseguire il bene	
	comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione	
	e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclu-	
	sione ed il pieno sviluppo della persona, e valorizzare il po-	
	tenziale di crescita e di occupazione lavorativa.	
	L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessiona-	
	le, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di	
	perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciali mediante lo svolgimento di attività consistenti preva-	
	lentemente nella promozione sociale e culturale, sia in Italia	
	che all'estero, in favore dei propri associati, dei loro fami-	
	liari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, reli-	
	gione, razza e condizioni socio-economiche e secondo principi	
	di partecipazione e democraticità, avvalendosi in modo preva-	
	lente dell'attività di volontariato dei propri associati o	
	delle persone aderenti agli enti associati.	
	L'Associazione persegue le suddette finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via	
	esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse	
	- 2 -	

	generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo	
	Settore, e precisamente:	
	1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni.	
	Più in dettaglio l'Associazione intende garantire l'assisten-	
	za, l'integrazione sociale e la promozione dei diritti delle	
	persone disabili, realizzando ogni attività finalizzata al mi-	
	glioramento della qualità della vita sociale, proponendosi di	
	svolgere in tale settore le seguenti attività:	
	- attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, mate-	
	riale e morale, delle persone con disabilità;	
	- promozione e tutela dei diritti delle persone con disabili-	
	tà;	
	- promozione e gestione di: servizi di accoglienza, assistenza	
	e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali,	
	quali centri di assistenza, case famiglia, residenze protette,	
	soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili	
	e simili, a favore di persone con disabilità; servizi di tra-	
	sporto sociale; centri diurni socio-educativi e socio-assi-	
	stenziali, comunità alloggio residenziali, case famiglia per	
	persone adulte con disabilità grave prive del sostegno fami-	
	liare; servizi del "Dopo di Noi"; servizi di assistenza scola-	
	- 3 -	

	stica per minori disabili; servizi/strutture socio-sanitarie	
	per persone con disabilità;	
	- promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza	
	e cura a favore di persone con disabilità e relative famiglie,	
	da svolgere anche a domicilio ovvero presso strutture di sog-	
	getti terzi, pubblici o privati;	
	- altri servizi di assistenza sociale e socio-assistenziale a	
	beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche fi-	
	nalizzate ad attuare processi tesi a favorire autonomia, inte-	
	grazione, inserimento o reinserimento sociale, nonché a pro-	
	muovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con di-	
	sabilità e delle loro famiglie;	
	- promozione e sostegno di centri di formazione professionale	
	ed inserimento nel mondo del lavoro, centri di aggregazione e	
	per la gestione del tempo libero, nonché centri culturali e	
	sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle	
	persone con disabilità;	
	- servizi di assistenza sociale e socio-assistenziale a bene-	
	ficio di persone anziane;	
	2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	

	accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-	
	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela	
	degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi del-	
	la Legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione,	
	all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnova-	
	bili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legislativo 8	
	novembre 2021, n. 199;	
	4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui al presente articolo;	
	6) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	7) attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in li-	
	cenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a fa-	
	vore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in	
	un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
	- 5 -	

	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e	
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo	
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garan-	
	tire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavora-	
	tori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispet-	
	tare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contra-	
	sto del lavoro infantile;	
	8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia	
	di impresa sociale", emanato in attuazione dell'articolo 1,	
	comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	10) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	11) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-	
	ve modificazioni;	
	- 6 -	

	12) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	13) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Per la gestione dei servizi di assistenza l'Associazione si	
	potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che per-	
	seguano le medesime finalità e che offrano idonee garanzie di	
	qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecu-	
	zione della attività di assistenza.	
	Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà	
	collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici	
	e privati, nonché aderire ad organismi regionali, nazionali ed	
	internazionali che perseguano scopi analoghi.	
	L'Associazione potrà, inoltre, promuovere le proprie attività	
	mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti forma-	
	tivi e progetti didattici, nonché attraverso la collaborazione	
	nell'ambito di ricerche scientifiche e l'istituzione di borse	
	di studio.	
	L'Associazione potrà, altresì, assumere incarichi di protezio-	
	ne giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro	
	primo del Codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004, n. 6,	
	tra cui, in particolare, quelli di: tutore, curatore, istitu-	
	tore, amministratore di sostegno, sostituto nell'ambito della	
	sostituzione fedecommissaria ed ogni altro incarico di prote-	
	zione giuridica previsto dalla legge.	

	In via secondaria e strumentale l'Associazione potrà svolgere	
	"attività diverse" rispetto a quelle che costituiscono il suo	
	oggetto principale, secondo i criteri e i limiti di cui	
	all'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore. L'indivi-	
	duazione di tali attività potrà essere operata su proposta del	
	Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea degli Associa-	
	ti. Nel caso in cui l'Associazione eserciti "attività diverse"	
	il Consiglio Direttivo dovrà, inoltre, attestare il carattere	
	secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilan-	
	cio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017.	
	L'Associazione, per il tramite dei propri organi, potrà svol-	
	gere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle	
	sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa	
	di riferimento, qualsiasi atto od operazione contrattuale ne-	
	cessari od utili alla realizzazione diretta o indiretta degli	
	scopi istituzionali.	
	L'Associazione potrà, infine, porre in essere attività di rac-	
	colta fondi al fine di finanziare le proprie attività di inte-	
	resse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparen-	
	za e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in con-	
	formità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n.	
	117/2017 nonché alle Linee Guida approvate con Decreto del Mi-	
	nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno	
	2022.	
	ARTICOLO 3	
	- 8 -	

ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividano gli ideali e gli scopi.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa, si impegnino a partecipare alle attività sociali con la loro opera ed accettino lo Statuto e l'eventuale regolamento interno dell'Associazione medesima.

Per quanto concerne l'adesione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente associate.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi relativamente ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, esso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa vigente in materia.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati

	dovesse scendere al di sotto del minimo stabilito esso dovrà	
	essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associa-	
	zione verrà cancellata dal Registro unico nazionale degli Enti	
	del Terzo settore ove non formuli richiesta di iscrizione in	
	un'altra sezione del medesimo.	
	Vi sono tre categorie di associati:	
	- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione an-	
	nualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;	
	- sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria,	
	erogano contribuzioni volontarie straordinarie;	
	- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea degli	
	Associati per particolari meriti acquisiti nei confronti	
	dell'Associazione.	
	ARTICOLO 4	
	CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione	
	di apposita domanda scritta da parte degli interessati.	
	Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Diretti-	
	vo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finali-	
	tà perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel	
	libro degli associati.	
	Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare	
	le proprie complete generalità ed impegnarsi a versare la quo-	
	ta associativa.	
	- 10 -	

	Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motiva-	
	re l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'intere-	
	ressato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha pro-	
	posta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della	
	deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea degli Associati, che, se non appositamente convo-	
	cata, delibera in occasione della sua successiva convocazione.	
	ARTICOLO 5	
	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione,	
	per decadenza o per recesso.	
	La quota associativa è intrasmissibile.	
	Nel caso di gravi e persistenti violazioni delle regole asso-	
	ciative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione,	
	nonché in presenza di un comportamento scorretto o di un danno	
	morale o materiale arrecato in qualunque modo all'Associazione	
	stessa, l'associato può essere escluso dal Consiglio Diretti-	
	vo, il quale si pronuncia, dopo averne ascoltato le giustifi-	
	cazioni, con deliberazione motivata da comunicarsi all'intere-	
	ressato. Quest'ultimo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data	
	di comunicazione della delibera di esclusione, può presentare	
	ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibera, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua successiva	
	convocazione.	
	- 11 -	

	L'associato decade automaticamente in caso di mancato versa-	
	mento della quota associativa annuale.	
	L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante co-	
	municazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.	
	Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimo-	
	nio dell'Associazione né alla restituzione delle quote asso-	
	ciative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	ARTICOLO 6	
	DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
	Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
	Essi hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e control-	
	larne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'Associazione;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, visio-	
	nare il rendiconto economico-finanziario e consultare i verba-	
	li degli organi sociali;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle	
	attività;	
	- intervenire e votare in assemblea, purché iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il paga-	
	mento della quota associativa;	
	- denunciare fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29	
	- 12 -	

	del D.Lgs. n. 117/2017;	
	Gli associati stessi hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento in-	
	terno dell'Associazione;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini	
	annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 7	
	ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	
	Le attività sociali sono svolte dall'Associazione prevalente-	
	mente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui atti-	
	vità deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratui-	
	to, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qual-	
	siasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'attività degli associati volontari non può essere retribuita	
	in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Agli associati volontari possono essere rimborsate dall'Asso-	
	ciazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle con-	
	dizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. So-	
	no in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	ARTICOLO 8	
	ORGANI SOCIALI	
	- 13 -	

	Sono organi dell'Associazione:	
	1) l'Assemblea degli Associati;	
	2) il Consiglio Direttivo;	
	3) il Presidente;	
	4) l'Organo di Controllo, la cui nomina è subordinata al veri-	
	ficarsi delle condizioni di legge;	
	5) il Revisore Legale dei Conti, la cui nomina è subordinata	
	al verificarsi delle condizioni di legge.	
	Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito	
	alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata.	
	ARTICOLO 9	
	ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
	L'Assemblea degli Associati (anche denominata per brevità "As-	
	semblea") è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta	
	da tutti gli associati, iscritti nel relativo libro ed in re-	
	gola con il versamento della quota sociale.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ov-	
	vero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal	
	Vice Presidente o dal soggetto nominato con il voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, de-	
	signato dall'assemblea stessa a maggioranza.	
	L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presi-	
	dente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, di propria	
	- 14 -	

	iniziativa o su richiesta di almeno un decimo degli associati	
	ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario,	
	almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	mediante avviso scritto da inviare con mezzi idonei ad assicu-	
	rarne la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero affisso nella	
	sede dell'Associazione.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno	
	relativo alle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultas-	
	se legalmente costituita.	
	L'Assemblea si reputa comunque validamente costituita, anche	
	in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora	
	siano presenti tutti gli associati e tutti i membri del Consi-	
	glio Direttivo nonché dell'Organo di Controllo e di quello in-	
	caricato della revisione legale dei conti, ove nominati, e	
	nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli ar-	
	gomenti da trattare.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresen-	
	tare da altro associato mediante delega scritta, anche in cal-	
	ce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappre-	
	sentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano, in	
	quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell'articolo 2372	
	- 15 -	

	del Codice Civile.	
	È ammessa, altresì, la partecipazione all'adunanza assembleare	
	mediante mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le se-	
	guenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nel rispetto	
	dei principi di buona fede e di parità di trattamento, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della Associazione nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire.	
	I voti sono espressi in modo palese, tranne quelli riguardanti	
	questioni attinenti alle persone.	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	

	elettronica, purch� sia possibile verificare l'identit�	
	dell'associato che esprime il voto, nel rispetto dei principi	
	di buona fede e di parit� di trattamento.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	firmato da colui che la presiede nonch� dal segretario e con-	
	servato presso la sede dell'Associazione, affin� tutti gli	
	associati possano prenderne libera visione e trarne copia.	
	L'Assemblea pu� essere ordinaria o straordinaria. � straordi-	
	naria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo	
	scioglimento dell'Associazione. � ordinaria in tutti gli altri	
	casi.	
	ARTICOLO 10	
	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
	L'Assemblea degli Associati deve:	
	- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale,	
	quando previsto;	
	- determinare le linee generali programmatiche dell'attivit�	
	dell'Associazione;	
	- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- deliberare sulla responsabilit� dei componenti degli organi	
	sociali e promuovere azione di responsabilit� nei loro con-	
	fronti;	
	- deliberare in via definitiva sulle domande di adesione	
	- 17 -	

	all'Associazione e sull'esclusione degli associati;	
	- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;	
	- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione;	
	- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari	
	nonché l'eventuale regolamento dell'Associazione;	
	- deliberare su quant'altro demandato dalla legge o dallo	
	Statuto.	
	ARTICOLO 11	
	ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con-	
	vocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associa-	
	ti presenti.	
	L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non	
	hanno diritto di voto.	
	ARTICOLO 12	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello	
	Statuto con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli asso-	
	ciati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e	
	delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzio-	
	- 18 -	

ne del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea degli Associati, alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero determinato al momento della nomina, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il numero dei consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio Direttivo è stabilito all'atto della costituzione della Associazione.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

	Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente,	
	il Vice Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato per la prima	
	volta all'atto della costituzione della Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del proprio	
	Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei	
	suoi membri o dell'Organo di Controllo, ove nominato.	
	La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi di-	
	ritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza - ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima -	
	mediante qualsiasi modalità documentata che ne garantisca la	
	prova della avvenuta ricezione.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno	
	relativo alle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	
	potrà essere, altresì, prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in pri-	
	ma convocazione il consiglio non risultasse legalmente costi-	
	tuito.	
	L'adunanza consiliare si reputa comunque validamente costitui-	
	ta, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,	
	qualora siano presenti tutti i consiglieri nonché tutti i mem-	
	bri dell'Organo di Controllo e di quello incaricato della re-	
	visione legale dei conti, ove nominati, e nessuno dei parteci-	
	panti si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.	
	- 20 -	

	Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corri-	
	spondenza.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno	
	ed è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o, in mancan-	
	za, dal consigliere più anziano di età.	
	Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere adottate	
	mediante deliberazione collegiale.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre-	
	sente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggio-	
	ranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto	
	del Presidente o di chi, in sua sostituzione, presiede la riu-	
	nione.	
	Per le deliberazioni riguardanti il compimento di atti di	
	straordinaria amministrazione occorre in ogni caso il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	Al conflitto di interessi degli amministratori si ap-	
	plica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare	
	da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-	
	rio generale, da trasciversi senza indugio, in ordine crono-	
	logico, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri necessari	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.	
	- 21 -	

	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tut-	
	to quanto non sia per legge o Statuto demandato all'Assemblea	
	degli Associati o agli altri organi sociali.	
	In particolare il Consiglio Direttivo:	
	- amministra l'Associazione;	
	- esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;	
	- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea degli As-	
	sociati per la previsione e la programmazione economica	
	dell'esercizio;	
	- predispone i programmi dell'attività associativa, sulla base	
	delle linee generali programmatiche approvate dall'Assemblea	
	degli Associati;	
	- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della As-	
	sociazione, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per	
	l'approvazione;	
	- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;	
	- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività	
	associative.	
	Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da al-	
	cuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi membri,	
	determinando i limiti della delega, nonché nominare procurato-	
	ri speciali per determinati atti.	
	- 22 -	

	Il Segretario generale esercita tutte le funzioni attribuite-	
	gli dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente del Consi-	
	glio stesso, del quale attua le disposizioni, sovrintende a	
	tutti gli uffici e servizi della Associazione e provvede al	
	buon andamento di essi.	
	Al Tesoriere è assegnata la gestione economico-finanziaria	
	dell'Associazione nonché la tenuta dei libri contabili; il me-	
	desimo è, altresì, tenuto a riscuotere le quote associative e	
	ad effettuare, su specifico mandato del Presidente, le spese	
	inerenti alla gestione dell'Associazione.	
	ARTICOLO 14	
	IL PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione	
	di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che	
	la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri	
	componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e	
	cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente	
	convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo di ammini-	
	strazione.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati	
	ed il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare	
	- 23 -	

	nelle rispettive adunanze e svolge l'ordinaria amministrazione	
	sulla base delle disposizioni impartite dal Consiglio Diretti-	
	vo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Inoltre il Presidente:	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Diretti-	
	vo e dell'Assemblea degli Associati;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma	
	qualora si renda necessario;	
	- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri	
	organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collabora-	
	zione e sostegno delle singole iniziative della Associazione.	
	Il Vice Presidente sostituisce in tutte le funzioni il Presi-	
	dente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.	
	ARTICOLO 15	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi	
	previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice Civile e gli stessi devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma se-	
	condo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo col-	
	legiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno	
	uno dei componenti.	
	La nomina dell'Organo di controllo è di competenza dell'Assem-	
	blea degli Associati.	
	- 24 -	

	L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade	
	in coincidenza con l'adunanza dell'Assemblea degli Associati	
	convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo	
	al terzo esercizio di durata della sua carica.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento	
	dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n.	
	117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo	
	di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscrit-	
	ti nell'apposito registro.	
	L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi-	
	zioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017,	
	ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto	
	decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e	
	- 25 -	

	di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministra-	
	tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-	
	terminati affari.	
	L'Organo di Controllo, ove nominato, assiste, altresì, alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo e ha diritto di intervenire	
	alle adunanze dell'Assemblea degli Associati.	
	ARTICOLO 16	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31	
	del D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea degli Associati provvede	
	alla nomina di un Revisore Legale dei Conti, fatto salvo quan-	
	to previsto dall'art. 30, comma 6, del predetto decreto legi-	
	slativo.	
	Il Revisore Legale dei Conti è scelto tra soggetti con compe-	
	tenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel regi-	
	stro dei revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleg-	
	gibile. Qualora durante il mandato esso venisse a cessare per	
	qualsiasi causa l'Assemblea degli Associati provvederà ad	
	eleggere altro revisore.	
	ARTICOLO 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ri-	
	cavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è uti-	
	lizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidari-	
	- 26 -	

	stiche e di utilità sociale che la ispirano.	
	Il patrimonio della Associazione è costituito da:	
	- quote associative;	
	- conferimenti in denaro, di beni mobili e immobili o altre	
	utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della As-	
	sociazione effettuati dagli associati;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio	
	della Associazione;	
	- acquisti di beni effettuati dalla Associazione con l'impiego	
	di risorse del patrimonio o con il ricavato della vendita di	
	beni compresi nel patrimonio stesso;	
	- erogazioni liberali, donazioni o lasciti testamentari;	
	- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali	
	e connesse, inclusi i proventi da attività diverse ai sensi	
	dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e i fondi rivenienti da	
	raccolte pubbliche, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto	
	legislativo;	
	- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n.	
	117/2017;	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.	
	Tutte le risorse della Associazione saranno impiegate per il	
	perseguimento dei suoi scopi nonché per il funzionamento della	
	stessa.	
	L'Associazione potrà, inoltre, previa delibera del Consiglio	
	- 27 -	

	Direttivo, costituire uno o più patrimoni destinati ad uno	
	specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli	
	2447- <i>bis</i> e seguenti del Codice Civile.	
	ARTICOLO 18	
	ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO	
	L'Associazione organizza la propria attività sulla base di	
	esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 01 (u-	
	no) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni an-	
	no.	
	Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno l'Assemblea degli	
	Associati approva il bilancio di esercizio predisposto dal	
	Consiglio Direttivo, redatto in conformità a quanto previsto	
	dagli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché even-	
	tualmente il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del pre-	
	detto decreto legislativo.	
	ARTICOLO 19	
	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI	
	Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 è vietata la di-	
	stribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componen-	
	ti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-	
	ciativo.	
	È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestio-	
	- 28 -	

	ne, così come l'intero patrimonio dell'Ente, per lo svolgimen-	
	to delle attività istituzionali della Associazione stessa ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale che la ispirano.	
	ARTICOLO 20	
	ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE	
	Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 in caso di estin-	
	zione o scioglimento della Associazione il suo patrimonio re-	
	siduo verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore che per-	
	seguano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio	
	di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017,	
	fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione	
	della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al	
	predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizio-	
	ni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il	
	parere si intende reso positivamente.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in as-	
	senza o in difformità dal parere sono nulli.	
	Sono fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da	
	successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa.	
	ARTICOLO 21	
	LIBRI SOCIALI	
	Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,	
	comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione tiene:	
	- 29 -	

